



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 maggio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Nazionale Professionisti è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida *“per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole”* previste dal Decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive *“condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione”*;

VISTO l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTO il provvedimento di non approvazione dell'Autorità del 25 gennaio 2017 n. 26351 delle Linee Guida depositate in data 30 novembre 2016 e successivamente integrate in data 23 gennaio 2017;

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 3 aprile 2017;

VISTI i contributi forniti in data 13, 14 e 18 aprile 2017, presentati da alcuni operatori della telecomunicazione nell'ambito della consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 5 aprile 2017, successivamente prorogata in data 12 aprile 2017 nonché l'audizione di un operatore della telecomunicazione del 28 aprile 2017;

VISTE le informazioni fornite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 10 aprile 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (“Lega Serie A”) associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Calcio (“FIGC”) che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. Essa organizza le seguenti competizioni sportive: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera.

2. La Lega Serie A, in qualità di organizzatore delle competizioni suddette, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. Decreto Melandri), è contitolare, insieme alle società sportive che partecipano agli eventi, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza. Secondo le previsioni del suddetto decreto e della lettera *k*) dell'articolo 1, comma 3, del suo Statuto-Regolamento, la Lega Serie A è il soggetto preposto alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'articolo 1, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, nella versione approvata dall'Assemblea in data 1° luglio 2010, intitolato “Natura e attribuzioni”, prevede che tale ente: “a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; b. organizza, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto Federale, il Campionato di

3. Con provvedimento del 25 gennaio 2017, n. 26351, l’Autorità ha ritenuto di non approvare la versione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A per il periodo 2018/2021, trasmesse in data 30 novembre 2016 e successivamente integrate in data 23 gennaio 2017 (nel seguito, “Precedenti Linee Guida”).

4. In applicazione dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (il “Decreto” o anche “Decreto Melandri”), la Lega Serie A ha trasmesso in data 3 aprile 2017 una nuova versione delle Linee Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (nel seguito, “Linee Guida”). Le Linee Guida sono state trasmesse in data 3 aprile 2017.

## II. IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

5. Le Linee Guida riguardano i diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Serie A: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

6. Per le competizioni menzionate, la Lega Serie A procederà alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi).

7. La Lega Serie A espletterà distinte procedure competitive di vendita

---

Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Supercoppa Primavera; c. organizza, previa, se necessaria, delega da parte di altra Lega la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera; d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui sub b. e c. e ne fissa date ed orari; e. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radio cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; f. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi; g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune; i. definisce, d’intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi; j. rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti tipo; k. in qualità di organizzatore della competizione nel senso definito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (di seguito: Decreto), nonché contitolare dei diritti audiovisivi di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, li commercializza; l. rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi; m. detta norme di gestione delle società, nell’interesse collettivo, e riscontra l’osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse; n. rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo”.

centralizzata e formerà più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento. La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento saranno descritte nel corrispondente invito a presentare offerte e seguiranno i criteri indicati nelle Linee Guida che di seguito vengono descritti.

**8.** Le Linee Guida definiscono i criteri di formazione riguardanti i seguenti pacchetti di diritti: (i) pacchetti esclusivi destinati al territorio nazionale; (ii) pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale; (iii) pacchetti da offrire agli operatori delle piattaforme emergenti; (iv) pacchetti audio (per le trasmissioni radiofoniche); (v) pacchetti destinati al mercato internazionale.

### ***Criteri di formazione dei pacchetti esclusivi***

**9.** I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale sono disciplinati nel punto 24 delle Linee Guida e vengono distinti in: *a)* criteri comuni a tutte le forme di trasmissione per utenti domestici e per esercizi commerciali degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A; *b)* criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A (escluse interazioni tra i campi per la simultanea visione degli eventi in un unico contesto). Resta fermo quanto disposto al comma 4, dell'articolo 9, del Decreto Melandri<sup>2</sup>.

#### *a) Criteri comuni a tutte le forme di trasmissione*

**10.** Per quanto concerne i criteri comuni a tutte le forme di trasmissione, nella formazione dei singoli pacchetti la Lega Serie A afferma che i pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e quindi, ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi, per singola piattaforma (vendita "per piattaforma") o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita "per prodotto") ovvero con entrambe le modalità per una o più competizioni o per determinati eventi. Inoltre, la Lega Serie A intende tenere conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei *device*. Viene precisato che la

---

<sup>2</sup>“E' fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti”.

predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma, tuttavia, non deve essere sostitutiva dell'offerta per le piattaforme storiche e a maggiore diffusione. Inoltre, la commercializzazione consentirà la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate, tra cui le interviste.

**11.** Per la commercializzazione dei pacchetti di diritti esclusivi degli eventi relativi alle competizioni diverse dalla Serie A (Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Competizioni Primavera), la Lega Serie A procederà in conformità dell'articolo 7, comma 8, del Decreto Melandri<sup>3</sup>, che prevede di poter commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta. Quanto alle interviste ai tesserati, verrà predisposta una disciplina che valorizzi i contributi diretti dei protagonisti degli eventi;

**12.** L'equilibrio dei pacchetti tra contenuto dei diritti audiovisivi offerti e relativo prezzo minimo è individuato secondo ragionevolezza, tenendo conto della necessità di formare pacchetti commercialmente interessanti per gli operatori della comunicazione, anche in relazione alle aspettative degli utenti e alle modalità tecniche di fruizione degli eventi, fermo restando che i pacchetti possono essere tra loro di diverso contenuto e di diverso valore economico, il tutto al fine di favorire la competizione tra operatori e di permettere a più operatori di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse. Nel caso di pacchetti per prodotto, ad esempio, l'equilibrio dovrà essere ottenuto considerando l'ambito di estensione dell'esclusiva e le caratteristiche degli eventi – quali il grado di appetibilità degli stessi, definita, ad esempio, in relazione al seguito dei club che vi partecipano o alla data e ora di trasmissione e alla presenza contemporanea di altri eventi.

**13.** Le Linee Guida prevedono una riserva in favore delle società sportive per la commercializzazione dei diritti nel caso di esito negativo dell'assegnazione centralizzata. Inoltre, gli inviti ad offrire indicheranno se la Lega Serie A metterà il segnale audiovisivo degli eventi a disposizione degli assegnatari dei diritti audiovisivi o se e per quali eventi la produzione audiovisiva dello stesso segnale sarà a carico dei medesimi assegnatari. verrà predisposta una disciplina per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari. È fatta salva la facoltà della Lega Calcio Serie A e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa

---

<sup>3</sup> “Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4”.

applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari.

**14.** Nella disciplina generale relativa a tutte le forme di trasmissione per utenti domestici e per esercizi commerciali e, in particolar modo per ciò che concerne il campionato di serie A, non è presente alcun riferimento all'applicazione dell'articolo 9, comma 4, del Decreto che impone “*un divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti*”.

*b) Criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A*

**15.** In ordine alle trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A, le Linee Guida prevedono innanzitutto che l'offerta iniziale al mercato include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari all'80% degli eventi.

**16.** In applicazione del principio dell'equilibrio tra pacchetti, la Lega Calcio Serie A precisa che il pacchetto più piccolo include: *a)* almeno un terzo delle gare del pacchetto più grande, qualunque sia la modalità di vendita. A titolo di esempio, se il pacchetto più grande ha a oggetto 132 gare, il pacchetto più piccolo deve includerne almeno 44, e, in ogni caso; *b)* gare giocate in finestra oraria singola nell'arco del Campionato, in numero di almeno 30.

**17.** In caso di vendita per piattaforma o in caso di vendita con entrambe le modalità per piattaforma e per prodotto (c.d. vendita mista), la commercializzazione degli eventi include un numero minimo di cinque e un numero massimo di dodici pacchetti aventi a oggetto la trasmissione integrale delle gare.

**18.** Ai soli fini di fissare i limiti *infra* relativi al numero di gare per pacchetto, le piattaforme vengono suddivise in tre fasce: la prima fascia, composta dalla piattaforma satellitare; la seconda fascia, composta dalla piattaforma digitale terrestre e la terza fascia, che ricomprende le rimanenti piattaforme (piattaforma internet, piattaforma *wireless* per le reti mobili, ecc.).

**19.** Fermo il divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i diritti di trasmissione degli eventi in diretta su tutte le piattaforme e in ossequio al divieto di posizioni dominanti di cui al citato articolo 9, comma

4, del Decreto Melandri, a nessun operatore è consentito di:

a) acquisire in esclusiva un numero di pacchetti superiore al numero totale offerto meno due, nel caso vengano predisposti sette o più pacchetti. A titolo di esempio, se la Lega Calcio Serie A offre al mercato in esclusiva otto pacchetti di dirette, un operatore può acquisirne massimo sei. Sempre a titolo di esempio, se la Lega Calcio Serie A offre al mercato in esclusiva cinque pacchetti, un operatore può acquisirne massimo quattro;

b) con riguardo ai pacchetti formati per piattaforma, acquisire pacchetti che contengano in esclusiva sui medesimi eventi piattaforme appartenenti a tutte le tre fasce. A titolo di esempio, un operatore non può acquisire più pacchetti che gli consentano di trasmettere in esclusiva i medesimi eventi attraverso la piattaforma satellitare (prima fascia) e la piattaforma digitale terrestre (seconda fascia) e la piattaforma internet (terza fascia). Nel caso di vendita per piattaforma, La Lega Calcio Serie A non è tenuta a predisporre più pacchetti per ciascuna piattaforma.

**20.** In caso di vendita “per prodotto” la commercializzazione degli eventi include minimo tre e massimo cinque pacchetti aventi a oggetto la trasmissione integrale in esclusiva delle gare, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette, nel rispetto del divieto di posizioni dominanti di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

**21.** Le Linee Guida esprimono l’auspicio che il sistema sopra configurato favorisca gli investimenti per l’acquisizione dei diritti, riducendo il rischio che alcuni pacchetti rimangano invenduti, e aumenti il numero degli utenti/consumatori che possono fruire della visione degli eventi e vada incontro alle richieste dei consumatori/utenti. Resta impregiudicata la possibilità della Lega di procedere ad una distribuzione diretta dei propri prodotti audiovisivi nell’ipotesi di mancata assegnazione, anche parziale, di diritti oggetto di pacchetti esclusivi.

### ***Criteri di formazione dei pacchetti non esclusivi***

**22.** Quanto alla formazione dei pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale (punto 25 delle Linee Guida), la Lega Serie A afferma il principio che lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che non pregiudichino lo sfruttamento dei diritti esclusivi. Nello specifico, la commercializzazione di tali diritti avverrà mediante un pacchetto di diritti non esclusivi esercitabili in chiaro nell’intero territorio nazionale per la

trasmissione di immagini salienti in differita nella fascia oraria con inizio non prima delle ore 23.00 e non oltre le ore 24.00 del giorno della gara. Inoltre, verrà riservata a favore dell'emittenza locale una quota di diritti relativi alle immagini salienti.

**23.** La Lega Serie A potrà convertire da non esclusivi a esclusivi e viceversa i diritti non assegnati o abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti esclusivi in esito alle procedure competitive.

### ***Criteri di formazione degli altri pacchetti di diritti***

**24.** I pacchetti di diritti audiovisivi da offrire alle piattaforme emergenti, individuate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono esercitabili nel territorio nazionale e includono la prima differita o la prima trasmissione di immagini salienti degli eventi su base non esclusiva, a fronte di un corrispettivo da determinarsi in percentuale sui prezzi pagati dagli utenti, subordinatamente però al rispetto dei diritti già assegnati o oggetto degli inviti a presentare offerte già pubblicati. La Lega Serie A formerà i pacchetti nell'ottica di non pregiudicare lo sfruttamento dei diritti audiovisivi riservati agli altri assegnatari e potrà includere anche le Competizioni Primavera, a condizione che le piattaforme emergenti si facciano carico dei costi relativi alla produzione e trasmissione del segnale.

**25.** Per quanto riguarda i pacchetti relativi ai diritti audio, verrà predisposto un pacchetto di diritti con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie A da esercitare su base esclusiva in ambito nazionale. Inoltre, verranno predisposti anche dei pacchetti non esclusivi nazionali e locali, che comprenderanno fino a un massimo di quattro estratti sonori in diretta di eventi del Campionato di Serie A. Tali pacchetti saranno individuati in modo tale che la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca.

**26.** Per ciò che concerne i pacchetti destinati al mercato internazionale, la Lega Serie A si riserva di formare uno o più pacchetti per ciascuna competizione. Nel caso in cui vi siano più pacchetti la commercializzazione potrebbe essere suddivisa per aree geografiche. Ad ogni modo, nel caso di licenza per territorio, le limitazioni previste per i licenziatari saranno conformi al diritto nazionale e comunitario.



## ***Le procedure di assegnazione***

**27.** Il Punto 29 delle Linee Guida stabilisce che la commercializzazione dei diritti audiovisivi si svolgono in base alle regole del diritto privato, evidenziando che all'atto dell'espletamento delle procedure competitive e dell'assegnazione dei diritti audiovisivi compresi nei pacchetti, opera in posizione di autonomia privata.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

**28.** Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione devono essere in possesso del titolo abilitativo, anche se acquisito in altro Stato dello Spazio Economico Europeo, per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di vendita per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione.

**29.** I soggetti, per essere ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione:

- devono essere primari operatori del settore nazionale ed internazionale, intendendosi per tali gli operatori in grado di disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale, dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione, secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte;

- non devono trovarsi in situazione di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura per i medesimi pacchetti. Si precisa che, nei casi sopra indicati, saranno esclusi dalla procedura relativa agli specifici pacchetti i soggetti che si trovino in rapporto di controllo ai sensi della disposizione citata.

**30.** Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio internazionale possono aderire sia operatori della comunicazione sia agenzie sia altri intermediari di qualsiasi nazionalità. I

soggetti ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione per il territorio internazionale devono possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione internazionale dei diritti audiovisivi riferiti al calcio, in particolare sulla base di un proprio *management* esperto di tali mercati internazionali, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte.

**31.** In base al punto 31 delle Linee Guida, la notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva e dei relativi termini per l'invio delle offerte è pubblicata sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data e, limitatamente alla notizia dell'avvio della procedura, pubblicata su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale.

**32.** Nel sito ufficiale della Lega Calcio Serie A saranno analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione.

I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza e comunque, tenuto anche conto dell'eventuale portata innovativa della configurazione dei pacchetti, non sono inferiori a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte, in modo da garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

**33.** Le offerte dovranno essere depositate in busta chiusa presso la sede legale della Lega Serie A. Ogni singola busta deve contenere, a pena di esclusione, una singola offerta per un solo pacchetto. La Lega Serie A valuterà l'ammissibilità delle offerte in base ai criteri previsti nelle Linee Guida e ammetterà a partecipare alla procedura i soli soggetti, tra gli offerenti, che (i) siano in possesso dei requisiti e accettino i limiti e gli obblighi previsti nelle Linee Guida e nel pertinente invito a offrire; (ii) offrano garanzie di adempimento che la Lega Serie A giudichi soddisfacenti con giudizio discrezionale; (iii) dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale.

**34.** Le Linee Guida hanno altresì cura di specificare che la Lega Calcio Serie A, a decorrere dal presente ciclo di commercializzazione, considererà come

irricevibili le offerte sottoposte a qualsiasi tipo di condizione. Inoltre, qualora sia pendente nei confronti dell'offerente contenzioso con la Lega Calcio Serie A per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito alla procedura competitiva immediatamente precedente a quella in corso, l'offerta sarà ammissibile solo se corredata di garanzia fideiussoria per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto.

**35.** Delle offerte che risultano ammesse a partecipare alla procedura, la Lega Calcio Serie A redige graduatoria con apposito verbale sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea della Lega Calcio Serie A appositamente convocata e che si riunirà nel termine di dieci giorni dal termine di presentazione delle offerte.

**36.** L'Assemblea della Lega Calcio Serie A procede all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle presenti Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte. Viene redatto apposito verbale delle assegnazioni che viene inviato in via riservata all'Autorità garante per le Garanzie nelle Comunicazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e viene reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A, l'elenco dei licenziatari e dei pacchetti a ciascuno di essi assegnati.

**37.** Il prezzo dei diritti audiovisivi è di volta in volta individuato ovvero approvato dalla Lega Calcio Serie A secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato in modo da essere adeguato al contenuto del pacchetto.

A prescindere dalla procedura di vendita adottata per ciascun pacchetto, il prezzo dei diritti determinato dalla Lega Calcio Serie A in relazione a un pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario il diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri pacchetti.

**38.** Con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi relativi alle dirette di una determinata competizione, la Lega Serie A si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi esclusivi posto in vendita.

**39.** Pertanto, qualora anche uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Serie A ha facoltà di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti

esclusivi relativi alle dirette, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo. In caso di esito negativo anche di tale seconda procedura competitiva, non essendosi ricevuta, anche per uno solo dei pacchetti esclusivi posti in vendita, un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Serie A potrà avviare una terza procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, modificando la composizione e/o il prezzo oppure può decidere di passare direttamente a trattativa privata per i pacchetti esclusivi posti in vendita, qualora non ne modifichi la composizione. In tale ipotesi, l'eventuale fase della trattativa privata deve essere comunque improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alla procedura in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

**40.** Dell'avvio di trattative private verrà data notizia sul sito ufficiale della Lega Serie A mediante pubblicazione di apposito invito a partecipare. Alle trattative private saranno ammessi tutti i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse rispondendo all'invito a parteciparvi.

**41.** Eventuali modifiche alla composizione dei pacchetti determinate dalla Lega Serie A nel corso o in esito alla trattativa privata, che comportino forme di sfruttamento dei diritti originariamente offerti al mercato sostanzialmente diverse o ulteriori, o loro sostanziali riduzioni, saranno tempestivamente e contestualmente comunicate per iscritto ai soli soggetti che abbiano manifestato interesse alla trattativa privata e siano stati ammessi a parteciparvi. Nella medesima comunicazione, la Lega Serie A indicherà i prezzi minimi dei pacchetti, se previsti, e il termine per la presentazione delle offerte.

**42.** Le fasi di trattativa non potranno protrarsi per più di sessanta giorni. Ove nei predetti sessanta giorni la Lega Serie A non abbia ricevuto alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, potrà intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori trenta giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti.

**43.** Nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della Lega Serie A a seguito della risoluzione di un contratto di licenza o per altra causa, tale soggetto organizzatore si riserva di intraprendere nuove procedure competitive tramite invito ad offrire o trattative private (in caso di urgenza) e/o utilizzare i diritti audiovisivi attraverso il proprio canale tematico o le altre forme distributive previste dalle Linee Guida.

**44.** Per ciò che concerne i diritti audiovisivi non esclusivi, questi saranno

determinati dalla Lega Serie A contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti in esclusiva. Essi, in pendenza di contratti di licenza, potranno essere modificati esclusivamente nel caso in cui non siano pregiudicati i diritti audiovisivi esclusivi per il territorio italiano.

**45.** L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi sarà perfezionata dalla Lega nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita offrendo il prezzo richiesto.

**46.** Qualora la Lega Serie A, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Melandri<sup>4</sup>, intenda procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente svolgerà un'apposita procedura competitiva. L'assegnazione dei diritti avviene tramite procedura competitiva avente i medesimi criteri previsti per l'assegnazione diretta dei diritti esclusivi.

### ***Diritti assegnati e non esercitati.***

**47.** Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle presenti Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell'invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato, del Regolamento Produzioni Audiovisivi, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della Lega Calcio Serie A nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse.

**48.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008 è fatto divieto agli operatori della comunicazione assegnatari di sublicenziare a terzi e comunque consentire loro l'esercizio di diritti audiovisivi.

**49.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 9/2008, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie prevedendo nei contratti di sub licenza stipulati con gli operatori il diritto discrezionale per la Lega

---

<sup>4</sup> "Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva".

Calcio Serie A di risolvere, previa diffida ad adempiere, l'assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell'intermediario indipendente (ritardo superiore ai trenta giorni nel pagamento di una delle rate di licenza) siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che il licenziatario adempia tempestivamente o presti, altrettanto tempestivamente, idonea garanzia.

**50.** Inoltre è fatto obbligo a tutti gli assegnatari dei diritti di imporre agli utilizzatori finali dei prodotti audiovisivi (utenti privati ed esercizi commerciali) il divieto di far uso di prodotti audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti, salvo che tali attività non siano espressamente previste in inviti a presentare offerte.

### ***Diritti riservati alle società sportive***

**51.** Sono riservati alle società sportive, che possono offrirli sul mercato non prima dell'inizio della procedura competitiva della Lega Serie A, i seguenti diritti relativi agli eventi da esse organizzati: (i) i diritti di trasmissione della replica o della sintesi dell'evento da parte di una sola emittente televisiva locale; (ii) i diritti di radiocronaca in diretta dell'intero evento da parte di una sola emittente radiofonica locale.

**52.** Tali diritti possono essere assegnati alle sole emittenti locali televisive e radiofoniche che trasmettano su piattaforma terrestre il cui bacino di utenza sia compreso nella regione in cui ha sede la società sportiva. Inoltre, sono riservati alle società sportive diritti audiovisivi relativi alla trasmissione sui canali tematici ufficiali dedicati alla propria squadra di immagini correlate, nonché della replica, della sintesi e delle immagini salienti degli eventi da esse organizzati e degli eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite.

**53.** L'eventuale mancata assegnazione di pacchetti all'esito delle procedure competitive centralizzate comporta che i relativi diritti audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente attraverso il proprio canale tematico anche dalle singole società sportive.

### ***La produzione audiovisiva degli eventi***

**54.** Le Linee Guida prevedono che la produzione del segnale televisivo spetti

all'organizzatore dell'evento o alla Lega Serie A, nel caso in cui le società sportive rinuncino in favore di quest'ultima. La Lega Serie A rende noto agli operatori entro il 15 luglio di ciascun anno, se il segnale è prodotto dalla Lega Serie A o dalle singole società sportive.

**55.** Inoltre, le Linee Guida, che possono essere integrate sul punto con dei regolamenti attuativi e comunicazioni, stabiliscono al Punto 44 gli *standard* di produzione al fine di perseguire la migliore resa del prodotto. Il segnale offerto sarà contrassegnato dal logo ufficiale della competizione e la Lega si riserva di includere la propria grafica ufficiale. Gli eventi delle competizioni vengono ripresi con un numero e configurazioni di telecamere diverse a seconda della competizione, in parte con operatore e in parte senza operatore e a seconda dell'evoluzione tecnologica. A tali telecamere si aggiungono i sistemi di ripresa *Goal Line Technology* per assistere i direttori di gara nel verificare l'effettivo superamento da parte del pallone della linea bianca di porta.

**56.** Infine, per ciò che concerne il segnale, le tariffe – che non possono eccedere quelle previste dall'allegato 3 delle Linee Guida – sono dovute per ogni piattaforma e tipologia di sfruttamento (utenti residenziali/commerciali) su cui l'assegnatario farà valere i diritti attribuiti. In questo metodo, i licenziatari contribuiscono al pagamento dei costi tecnici totali per la produzione e distribuzione del segnale *pro-quota* rispetto all'utilizzo di quest'ultimo.

Il prezzo di accesso al segnale corrisposto dagli assegnatari, al netto dei costi sostenuti dalla Lega Calcio Serie A, viene rimesso da quest'ultima alle società sportive aventi rispettivamente diritto, e quindi anche alle società sportive che effettuino la produzione dei propri eventi. Gli eventuali margini positivi verranno investiti in migliorie tecnologiche.

### **III. I CONTRIBUTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA**

**57.** Il 5 aprile 2017 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dalla Lega Serie A, trasmesse in data 3 aprile 2017. Il termine per la conclusione della consultazione pubblica è stato successivamente prorogato al 12 aprile 2017.

**58.** I contributi alla consultazione pubblica sono pervenuti in data 13, 14, 18 e 19 aprile 2017, da parte di operatori della telecomunicazione. Di seguito si procede ad una sintetica descrizione del loro contenuto per area tematica.

## ***Criteri di formazione dei pacchetti***

**59.** Per quanto concerne i criteri per la formazione dei pacchetti, in gran parte dei contributi, presentati da operatori televisivi nonché da soggetti attivi sulle piattaforma *internet*, è stato sottolineato come nella versione delle Linee Guida trasmessa in data 3 aprile 2017 permangono criticità sotto il profilo dell'esatta individuazione dell'oggetto della gara, analoghe a quelle rilevate nel provvedimento di non approvazione dell'Autorità. Esse attribuiscono alla Lega Serie A un'eccessiva discrezionalità nella creazione di pacchetti con ricadute sulla garanzia di una concorrenza effettiva fra gli operatori presenti sui mercati interessati, oltre a dar luogo ad indebiti ostacoli all'ingresso di nuovi entranti nella piattaforma OTT.

**60.** In un contributo pervenuto in data 18 aprile 2017, in particolare è stato evidenziato come il punto 24 delle Linee Guida lascia un ampio e troppo variegato ventaglio di possibilità di creazione dei pacchetti tale da non consentire una valutazione univoca e lasciando indefinita la modalità di creazione dei pacchetti per piattaforma, per prodotto o mista non consentendo agli operatori interessati di procedere ad un'adeguata valutazione strategica dei propri possibili investimenti.

**61.** Analoghe valutazioni in termini di assenza di un'univoca individuazione dell'oggetto dei pacchetti sono state svolte per il punto 22 delle Linee Guida, capoverso 3<sup>5</sup>, che riconosce alla Lega Serie A l'individuazione di nuove finestre temporali "a sorpresa" degli eventi. Al riguardo è stata rilevata l'assenza di una precisa definizione dei criteri per la loro formazione quali, ad esempio, la posizione in classifica delle squadre, il maggior richiamo di spettatori per alcune partite (come i derby cittadini) e l'interesse maggiore per alcune partite in alcune fasi del campionato. Oltre ad una più rigorosa pianificazione del calendario, andrebbe garantito all'assegnatario un diritto di prima scelta, successivo all'aggiudicazione e con priorità rispetto agli assegnatari di altri pacchetti, con riferimento ad almeno uno degli eventi che verranno a far parte del pacchetto, ma il cui orario/data specifici e/o le squadre sfidanti non sono predeterminati al momento dell'asta.

**62.** Oltre a tale limite sotteso all'attuale formulazione della regola della *no single buyer rule*, in diversi contributi è stato evidenziato che le potenzialità di sviluppo di nuovi entranti nel *business* OTT sarebbe pregiudicata dalla

---

<sup>5</sup> "La Lega Calcio Serie A si riserva inoltre di individuare nuove finestre spazio-temporali e, nel caso, di adottarle contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'avvio delle procedure competitive o successivamente purché, in questo secondo caso, con l'assenso degli assegnatari dei pacchetti di diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano".



previsione di un prezzo per l'acquisto di tali pacchetti troppo elevato o in ogni caso non proporzionato allo stato di immaturità che caratterizza tali servizi e dati gli attuali vincoli oggettivi di commercializzazione. Infatti, è necessario considerare la minore diffusione delle piattaforme c.d. OTT e, pertanto, le minori potenzialità in termini di ritorno dell'offerta commerciale. Sul punto, è stato rilevato in alcuni contributi che, contrariamente a quanto auspicato in alcuni passaggi del provvedimento di chiusura dell'Indagine Conoscitiva condotta dall'Autorità IC41 - *Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo*<sup>6</sup>, la Lega non ha inteso rimuovere l'incertezza sul prezzo minimo dei pacchetti, rinviando le indicazioni di valore al momento della pubblicazione dei pacchetti.

**63.** In merito alla necessità di garantire che i pacchetti consentano l'accesso di operatori attivi nella piattaforma OTT, nei contributi presentati da operatori attivi prevalentemente su *internet* è stato auspicato la predisposizione di pacchetti per singola piattaforma (*stand alone*), ossia senza che siano ancillari a pacchetti predisposti per piattaforme tradizionali. In subordine, andrebbe esplorata alternativamente la possibilità di vendere i diritti *internet* in modalità non esclusiva oppure ricorrere ad obblighi di offerta OTT mediante accordi di ritrasmissione o deroghe al divieto di sub-licenza previsto dal Decreto Melandri.

**64.** In via subordinata, una volta assegnati i pacchetti, fermi restando i limiti individuati negli articoli 11 e 19, comma 1, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d. Decreto Melandri), andrebbe esplorata la possibilità di utilizzare lo strumento della sub-licenza o altra analoga figura contrattuale al fine di consentire un utilizzo commerciale dei diritti audiovisivi alla più ampia cerchia possibile di operatori.

**65.** In ogni caso, al fine di garantire una maggiore appetibilità dei pacchetti per le piattaforme *internet* tali accordi di ritrasmissione e di sub-licenza dovrebbero consentire l'utilizzo di funzionalità aggiuntive peculiari rispetto alla piattaforma *internet*, come, ad esempio, *play/pause/rec*.

**66.** Un'impresa attiva nelle comunicazioni via *internet* ha sottolineato come la previsione di cui al punto 24, lettera a), sottoparagrafo b), ("*nella formazione dei singoli pacchetti la Lega Calcio Serie A tiene conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei device. La predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma non deve però escludere dall'offerta le piattaforme storiche e a maggiore*

---

<sup>6</sup> Cfr. Provvedimento n. 26258 del 30 novembre 2016 di chiusura dell'indagine conoscitiva IC41 - Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo pubblicato su Boll. n. 46 del 27 dicembre 2016.

*diffusione*”) presenti la medesima formulazione della versione delle Linee Guida oggetto di censura da parte dell’Autorità nel provvedimento di non approvazione del 25 gennaio 2017. Tale previsione favorirebbe in maniera ingiustificata le piattaforme tradizionali rispetto a quelle non tradizionali.

**67.** In un contributo presentato da un altro operatore televisivo, è stato sottolineato che i criteri di formazione dei pacchetti declinati nelle Linee Guida presentano forti criticità, nonostante la sua diversa formulazione rispetto a quella contenuta nelle Precedenti Linee Guida

**68.** In particolare, tali criteri non sarebbero conformi agli *standard* di bilanciamento tra le offerte richiesto dall’articolo 8 del Decreto Melandri, in quanto non impediscono la costituzione di pacchetti commercialmente sproporzionati sul piano qualitativo e quantitativo. In particolare, non è fornita una chiara definizione di pacchetto “*commercialmente interessante*”, con il rischio di vanificare l’obiettivo di stimolare il confronto competitivo fra gli operatori di mercato con benefici per gli utenti, considerato il contesto del mercato della *pay-tv* caratterizzato dalla presenza di un operatore *incumbent* predominante. In tale prospettiva, la necessità di formare pacchetti commercialmente equilibrati risulta decisiva per il successo delle offerte degli operatori televisivi. Pertanto, andrebbero tenute in considerazione le caratteristiche qualitative delle squadre partecipanti, da un lato, e, dall’altro, il numero complessivo di partite offerte in ciascun pacchetto.

**69.** Inoltre, per quanto concerne la vendita per piattaforma, la formulazione della *no single buyer rule* delle Linee Guida vieta l’acquisizione dei medesimi diritti per tutti i tre gruppi di piattaforme (digitale terrestre, satellitare e *internet*) e consente di fatto la possibilità che un solo soggetto acquisisca i diritti congiuntamente per digitale terrestre e piattaforma satellitare, ottenendo di fatto l’esclusiva per le piattaforme a maggiore diffusione.

**70.** I limiti disegnati nel paragrafo 24 sul numero massimo di pacchetti che possono essere acquistati da un singolo operatore andrebbero integrati con riferimento ai pacchetti di maggior pregio commerciale. Il rischio da evitare è quello che uno stesso operatore con grande capacità di spesa possa aggiudicarsi i pacchetti commercialmente più rilevanti al solo scopo di occupare contenuti essenziali a discapito dei concorrenti.

**71.** Richiamando alcuni passaggi del provvedimento di chiusura dell’Indagine Conoscitiva condotta dall’Autorità IC41 - *Indagine conoscitiva*

*sul settore audiovisivo*<sup>7</sup>, con particolare riferimento alla scarsa pressione concorrenziale che può essere esercitata dalla piattaforma *internet* rispetto all'operatore dominante della *pay-tv*, è stato rilevato nel medesimo contributo che la formulazione della *no single buyer rule* non tiene conto che gli operatori attivi su *internet* in passato hanno operato unicamente in modo complementare.

**72.** In un contributo di un operatore attivo su *internet*, rispetto all'ipotesi di pacchetti invenduti, è stato rilevato come la mera riproposizione della disciplina contenuta nel Decreto Melandri non sia sufficiente laddove è necessario un maggiore dettaglio dei diversi regimi.

### ***I soggetti ammessi a partecipare alla gara***

**73.** Per quanto concerne l'identificazione dei soggetti ammessi a partecipare alla gara, un partecipante al *market test* ha rilevato che la nuova versione delle Linee Guida presenta una significativa modifica rispetto alle Precedenti Linee Guida.

**74.** Se nella precedente versione era previsto che i soggetti, per essere ammessi a partecipare, non dovessero trovarsi in situazione di controllo o collegamento, con un espresso rinvio ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR) rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura, stabilendo per tali ipotesi l'esclusione dalla gara, la nuova versione ha eliminato il riferimento alle citate disposizioni del TUSMAR, ove è presente anche un riferimento alla rilevanza del controllo di fatto, sostituendolo con un rinvio all'articolo 2359, comma 1, del codice civile che fa riferimento esclusivamente alle ipotesi di controllo. Viene rilevato dagli operatori partecipanti alla consultazione pubblica che tale modifica non discende dal provvedimento di non approvazione dell'Autorità del 25 gennaio 2017 e da essa possono derivare intese restrittive della concorrenza con elusione dei divieti di *no single buyer rule*.

**75.** Infine, in un contributo di un operatore, è stata richiamata la necessità di chiarire la posizione degli operatori OTT che presenteranno un'offerta nel silenzio del punto 29 delle Linee Guida anche a fronte di alcuni pronunciamenti dell'AGCom che qualificano come dotati di una responsabilità editoriale tali soggetti laddove formulano un'offerta. Sul punto

---

<sup>7</sup> Cfr. Provvedimento n. 26258 del 30 novembre 2016 di chiusura dell'indagine conoscitiva IC41 - Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo cit.

si richiama la circostanza che tali soggetti sono stati considerati al di fuori del regime di responsabilità editoriale di cui al TUSMAR e soggetti invece all'esenzione di responsabilità prevista per gli *internet service provider* di cui al Decreto Legislativo n.70/2003 in tema di commercio elettronico.

### ***Diritti internazionali***

**76.** In alcuni contributi, sono state sollevate criticità sulla scelta della Lega Serie A di commercializzare i diritti per la diffusione dei contenuti audiovisivi all'estero suddividendoli solo per aree geografiche, senza considerare la possibilità di una commercializzazione per piattaforma che consentirebbe l'ingresso di nuovi soggetti, inclusa anche quella via *internet*. Inoltre, tale commercializzazione andrebbe operata attraverso trattativa privata per valorizzare la maggiore efficacia di una piattaforma laddove la vendita di pacchetti di diritti internazionali esclusivi per Stato Membro sarebbe poco appetibile per via del prezzo troppo elevato che raggiungerebbero tali pacchetti.

**77.** Inoltre, è stata rilevata la necessità di separare i pacchetti destinati alla trasmissione in lingue locali, oggetto di un particolare sfruttamento economico, dai pacchetti in lingua italiana ove la diffusione degli eventi risponde ad esigenze di carattere prettamente istituzionale e non commerciale, inserendo un'apposita lista dei territori interessati analogamente a quanto operato dalla Lega Serie A per la commercializzazione dei Diritti audiovisivi internazionali 2015/2018.

### ***Realizzazione dei servizi di trasmissione e tariffario del segnale.***

**78.** Un'emittente televisiva nazionale ha rilevato che il punto 46 delle Linee Guida relativo all'autoproduzione ed ai prezzi dei servizi tecnici di trasmissione<sup>8</sup> presenta notevoli criticità obbligando l'assegnatario ad avvalersi dei servizi tecnici del soggetto che produce l'evento corrispondendo i prezzi stabiliti nel tariffario della Lega Serie A. Sul punto viene richiamata la circostanza che molte società di calcio, o internamente o

---

<sup>8</sup> “La Lega Calcio Serie A si riserva di prevedere a favore di determinati pacchetti esclusivi la possibilità per i rispettivi assegnatari di integrare il segnale multilaterale avvalendosi, nell'ambito degli sfruttamenti previsti nel pacchetto e nei limiti ivi definiti, dei servizi tecnici messi a disposizione dal soggetto che produce l'evento sulla base dei prezzi effettivamente praticati dalla Lega Calcio Serie A, che non possono essere superiori a quelli massimi precisati, per tali servizi di integrazione, nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida, fatte salve le future innovazioni tecnologiche non ricomprese nell'attuale tariffario, al prezzo stabilito secondo tariffe di mercato”.

affidandosi ad altri *broadcaster* concorrenti, hanno di fatto imposto a soggetti assegnatari dei diritti l'utilizzo di strutture diverse per la realizzazione del segnale. Sarebbe invece auspicabile che le Linee Guida prevedessero espressamente che un assegnatario dei diritti che abbia la capacità produttiva interna per la generazione di segnali unilaterali possa liberamente e senza oneri aggiuntivi produrre autonomamente i servizi di integrazione del segnale.

**79.** Inoltre, il tariffario previsto dalla Lega Serie A appare prevedere prezzi eccessivi laddove invece dovrebbe limitarsi a stabilire dei *range* minimi e massimi di valore, dettagliando il livello qualitativo e la tipologia di servizi richiesti posto che alcuni di essi sono richiesti senza essere esplicitamente ricompresi nel tariffario della Lega Serie A.

#### **IV. VALUTAZIONI**

**80.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

**81.** In questa sede, l'Autorità è chiamata a esaminare le Linee Guida ai fini dell'approvazione, previo accertamento, per i profili di competenza, della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto stesso (articolo 6, comma 6, del Decreto).

**82.** Nel merito delle valutazioni, giova rammentare che nel precedente provvedimento del 25 gennaio 2017 n. 26351 erano state rilevate alcune criticità nelle Linee Guida che attenevano alle regole di gara, al rapporto fra la Lega ed il soggetto assegnatario dei diritti e alla formazione dei pacchetti e ai criteri per la loro articolazione, tali da non consentire la relativa approvazione.

**83.** In ordine alle regole di gara, si osserva che nel complesso le Linee Guida nella nuova formulazione abbiano rimosso i profili di criticità rilevati, restando tuttavia alcune previsioni che devono essere chiarite in sede di formulazione degli inviti ad offrire.

**84.** Per ciò che concerne i soggetti ammessi a partecipare, al punto 29, quarto capoverso della nuova versione delle Linee Guida, la Lega Calcio ha modificato le previsioni delle Precedenti Linee Guida – ritenute idonee a

discriminare fra soggetti stabiliti all'interno dello spazio economico europeo – specificando l'ammissione di tali soggetti alle procedure di vendita<sup>9</sup>. Nell'accogliere tale modifica, l'Autorità reputa nondimeno necessario che, in sede di invito ad offrire, sia consentita la più ampia partecipazione di operatori. In particolare, in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dell'assenza di particolari titoli abilitativi per la trasmissione in alcune piattaforme, occorre garantire la partecipazione alle procedure competitive a tutti gli operatori in possesso di idonei mezzi per la trasmissione e commercializzazione al pubblico, secondo le modalità individuate negli inviti ad offrire, dei contenuti audiovisivi oggetto di cessione.

**85.** Con riferimento alla possibilità di procedere ad esclusione laddove vi siano rapporti di controllo rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura per i medesimi pacchetti, si osserva che è stato eliminato il riferimento alle ipotesi di collegamento di cui all'articolo 2359, comma 2, c.c. e ai commi 13, 14 e 15 del comma 1 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR).

**86.** Alla luce delle specifiche modalità di vendita, con l'aggiudicazione al soggetto che abbia presentato l'offerta valida più alta senza che vi sia un'influenza delle altre offerte presentate nell'aggiudicazione, si ritiene possibile ammettere il solo criterio del controllo, sebbene esteso anche al controllo di fatto, come motivo di esclusione dell'offerta. Tuttavia, si ritiene necessario che le situazioni di collegamento tali da ricondurre due offerte ai medesimi centri decisionali nondimeno rilevano ai fini dell'ammissibilità delle offerte alla procedura di gara.

**87.** In merito al procedimento di assegnazione, le nuove Linee Guida prevedono che all'apertura delle buste si compili un verbale con indicazione del prezzo contemplato da ciascuna offerta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Lega Calcio Serie A, che si riunirà entro 10 giorni dall'apertura delle buste. Si osserva che, al fine di giungere ad una maggiore trasparenza delle procedure di gara, sarebbe necessario specificare che l'Assemblea della Lega Calcio Serie A provveda, nei termini indicati, all'assegnazione dei pacchetti e non alla sola approvazione del verbale di apertura delle buste, separando in modo netto i due momenti della procedura.

---

<sup>9</sup> Punto 29 “Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione devono essere in possesso del titolo abilitativo, anche se acquisito in altro Stato dello Spazio Economico Europeo [sottolineatura aggiunta], per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di vendita per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione”.

Inoltre, appare necessario che il termine per la riunione assembleare della Lega Calcio Serie A sia breve (tendenzialmente inferiore a cinque giorni) e che, comunque, gli inviti ad offrire indichino anticipatamente la data in cui è convocata l'Assemblea che procederà all'aggiudicazione.

**88.** In tema di trasparenza della procedura competitiva, inoltre, si ritiene sufficiente la pubblicazione sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A dell'elenco dei licenziatari e dei pacchetti a ciascuno di essi assegnati, senza procedere ad ulteriori comunicazioni come invece previsto dal paragrafo 34 delle Linee Guida.

**89.** Per quanto concerne il rapporto fra la Lega Serie A e il soggetto assegnatario dei diritti, si osserva favorevolmente che nella nuova formulazione del punto 40, terzo capoverso, conformemente a quanto indicato nel provvedimento dell'Autorità del 25 gennaio 2017 n. 26351, sono state introdotte alcune previsioni tese a limitare il diritto della Lega Serie A di subentrare nei contratti di sub licenza stipulati con gli operatori<sup>10</sup>.

**90.** Infine, in merito ai costi di accesso al segnale, si osserva che la disciplina è demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Decreto.

**91.** In ordine ai pacchetti e alla loro articolazione, si rammenta che, nel provvedimento del 25 gennaio 2017 n. 26351, in via preliminare era stato sottolineato che, nella prospettiva di garantire il corretto svolgimento delle procedure competitive, l'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare – in conformità ai principi e alle disposizioni del Decreto Melandri – linee guida che contengano criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive previste per l'assegnazione dei diritti condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione.

**92.** In particolare, rispetto al contenuto delle Precedenti Linee Guida, era stato rilevato che la genericità che connotava i criteri di predisposizione dell'offerta non permetteva di verificare che i pacchetti fossero equilibrati secondo quanto richiesto dall'articolo 8 del Decreto Melandri<sup>11</sup> e di

---

<sup>10</sup> “Ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 9/08, l’intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie prevedendo nei contratti di sub licenza stipulati con gli operatori il diritto discrezionale per la Lega Calcio Serie A di risolvere, previa diffida ad adempiere [sottolineatura aggiunta], l’assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell’intermediario indipendente (ritardo superiore ai trenta giorni nel pagamento di una delle rate di licenza) [sottolineatura aggiunta] siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che il licenziatario adempia tempestivamente [sottolineatura aggiunta] o presti, altrettanto tempestivamente, idonea garanzia”.

<sup>11</sup> “Articolo 8 - Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti

verificare che l'effettiva predisposizione delle offerte favorisse il confronto competitivo e l'ingresso di nuovi operatori anche attraverso nuove piattaforme trasmissive. Le Precedenti Linee Guida, inoltre, non permettevano di verificare che i pacchetti così definiti impedissero la creazione di posizioni dominanti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del Decreto.

**93.** Ciò posto, la nuova versione del punto 24 delle Linee Guida oggetto della presente valutazione presenta una riformulazione delle previsioni volta a fornire alcune indicazioni generali in merito alla composizione dei singoli pacchetti e all'esigenza che gli stessi contengano eventi fra loro coincidenti, oltre che al numero massimo di pacchetti che possono essere assegnati ad un singolo soggetto.

**94.** Più nello specifico, i criteri di formazione dei pacchetti presenti nelle Linee Guida prevedono una disciplina generale riguardante tutti i pacchetti (punto 24, lettera a, recante "*criteri comuni a tutte le forme di trasmissione per utenti domestici e per esercizi commerciali degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A*"), che ripropone quanto già indicato nella precedente versione del documento in merito ai criteri di formazione pacchetti. La Lega Calcio ha tuttavia integrato ulteriori previsioni per le "*trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici* [sottolineatura aggiunta] *delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A*" (punto 24, lettera b).

**95.** Con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti previsti, la lettera b del punto 24, applicabile esclusivamente alle trasmissioni integrali per utenti domestici del Campionato di Serie A, introduce due criteri di determinazione dell'equilibrio dei pacchetti:

- a) Criterio quantitativo: il pacchetto più piccolo include almeno un terzo delle gare del pacchetto più grande, qualunque sia la modalità di vendita (33%-67%);
- b) Criterio qualitativo: il pacchetto più piccolo di gare giocate in finestra oraria singola (non definita nelle Linee Guida) nell'arco del Campionato, in

---

1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità.

2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione è tenuto a predisporre più pacchetti.

3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.

4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale previa comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, può decidere di revocare l'offerta".



numero di almeno 30.

**96.** Inoltre, in caso di vendita per piattaforma o in caso di vendita mista, si prevede che la commercializzazione degli eventi include un numero minimo di cinque e un numero massimo di dodici pacchetti aventi a oggetto la trasmissione integrale delle gare. Le piattaforme vengono suddivise in tre fasce (I. satellitare; II. digitale terrestre; III. Internet e rimanenti piattaforme). Oltre al divieto di *no single buyer rule* si prevede un divieto di acquisire in esclusiva un numero di pacchetti superiore al numero totale offerto meno due, nel caso vengano predisposti sette o più pacchetti. Con riguardo ai pacchetti formati per piattaforma, è previsto il divieto di acquisire pacchetti che contengano in esclusiva sui medesimi eventi piattaforme appartenenti a tutte le tre fasce.

**97.** In caso di vendita “per prodotto”, si prevede che la commercializzazione degli eventi include minimo tre e massimo cinque pacchetti aventi a oggetto la trasmissione integrale in esclusiva delle gare, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette.

**98.** Si ritiene che tali criteri - sebbene caratterizzati da un maggior dettaglio rispetto alla precedente versione – non permettano di apprezzare l’effettivo equilibrio che si verrà a determinare in sede di predisposizione dei pacchetti e, dunque, di poter verificare in concreto la conformità dei pacchetti che saranno definiti in sede di invito a offrire al citato articolo 8 delle Linee Guida.

**99.** Si premette che, in ordine al grado di dettaglio dei criteri di formazione dei pacchetti, questo deve essere valutato alla luce della necessità di fornire un numero minimo di informazioni idonee a permettere una valutazione circa la conformità ai principi ispiratori del Decreto, nonché ai limiti da esso posti, con particolare riguardo alle caratteristiche degli eventi – quali il grado di appetibilità degli stessi – da cui consegue la possibilità di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

**100.** Al riguardo, si sottolinea che successivamente alla pubblicazione degli inviti ad offrire, resta impregiudicata l’eventuale valutazione della conformità della concreta declinazione dei pacchetti, oltre che della successiva assegnazione dei diritti, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria *antritrust* e dell’articolo 8 del Decreto Melandri. L’Autorità, infatti, ritiene che la normativa nazionale e comunitaria in tema di concorrenza sia sufficiente a permettere un intervento laddove la Lega Serie A, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell’Autorità e tale comportamento

pregiudicasse la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori.

**101.** Ciò premesso, in merito ai criteri individuati al fine di preservare un equilibrio competitivo, si osserva che tali criteri devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all'effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi. In particolare, i pacchetti relativi ai diritti esclusivi dovrebbero essere predisposti in modo equilibrato in modo da favorire la competizione tra operatori, permettendo loro di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

**102.** Al riguardo, come anche rilevato in precedenti interventi<sup>12</sup>, l'Autorità ritiene preferibile la predisposizione di pacchetti "per piattaforma", che appare suscettibile di stimolare la concorrenza nei mercati a valle, in particolar modo della pay-tv, permettendo di moltiplicare le piattaforme di distribuzione dei prodotti audiovisivi. Giova evidenziare, infatti, che i vincoli previsti dalle Linee Guida nel caso di vendita "per prodotto" non sono idonei ad evitare un disequilibrio dei pacchetti, poiché consentono ad un solo operatore di acquisire tutti i pacchetti ad eccezione di uno. Al contrario, la vendita per piattaforma è una modalità che consente una effettiva concorrenza in particolare nei riguardi del consumatore, il quale può scegliere tra più offerte in concorrenza tra loro senza dover sostenere maggiori costi derivanti dalla necessità di sottoscrivere una pluralità di abbonamenti. Inoltre, una tale modalità di vendita consente di evitare il ricorso a successivi accordi di sub-licenza che, alla luce del divieto di cui all'art. 11 del Decreto, potrebbero presentare criticità dal punto di vista concorrenziale.

**103.** In tale prospettiva, il processo di predisposizione dei pacchetti "per piattaforma" deve tenere in considerazione le esigenze di neutralità tecnologica e garantire pari confronto competitivo tra le piattaforme tradizionali e quella internet. Al riguardo, si valuta con favore la circostanza che i diritti di trasmissione mediante la piattaforma Internet non siano più considerati "accessori" rispetto alle piattaforme storiche. A tal fine, sarebbe necessario che siano garantiti, per i pacchetti posti in vendita nelle diverse piattaforme, condizioni omogenee riguardanti le funzionalità disponibili, ad esempio in relazione ai diritti secondari di registrazione temporanea, in modo tale che non vi sia una discriminazione tra i diritti assicurati alle diverse

---

<sup>12</sup> AGCM, provvedimento n. 24879 del 9.4.2014 (Boll. 19/2014), parr. 56, 57.

piattaforme in relazione ai medesimi eventi.

**104.** Inoltre, in tema di divieto di acquisizione di diritti audiovisivi per tutte le piattaforme, nel caso in cui i pacchetti per ciascuna piattaforma siano diversi nella loro composizione, è necessario assicurare che un unico soggetto non acquisisca una parte rilevante degli eventi per tutte le piattaforme, in considerazione del fatto che tali eventi non siano stati offerti per alcune piattaforme. In tal senso, è necessario assicurare che gli inviti ad offrire indichino analiticamente i pacchetti che non possono essere acquisiti da un medesimo soggetto per i tre gruppi di piattaforme.

**105.** Con riferimento alla distinzione tra i diritti destinati ai clienti domestici e agli utenti commerciali, introdotta per la prima volta nelle Linee Guida oggetto della presente valutazione, si rileva come la stessa sia suscettibile di operare una segmentazione del mercato da parte della Lega Calcio, ritenendo preferibile che una simile scelta sia rimessa alle autonome strategie degli assegnatari del diritto così da permettere che le modalità di fruizione nei vari segmenti di mercato possano essere l'esito di un meccanismo competitivo tra diversi operatori.

**106.** Cionondimeno, ove si dovesse procedere ad una simile differenziazione, l'Autorità ritiene necessario che anche per questi ultimi valgano le medesime garanzie dirette a evitare l'acquisizione di tutti i diritti da parte di un unico soggetto (*no single buyer rule*) e al divieto di formazione di posizioni dominanti, conformemente al Decreto (segnatamente agli articoli 1, 6, 7, comma 8, e 9, comma 4 – le previsioni dell'articolo 24, lettera a).

**107.** Inoltre, è necessario che, nella predisposizione dei pacchetti, si adottino criteri analoghi a quelli dei clienti domestici, in modo da evitare discriminazioni e assicurando anche ai clienti non domestici di poter beneficiare di una effettiva concorrenza tra più piattaforme.

**108.** Infatti, anche per lo specifico segmento di mercato degli utenti non domestici deve nondimeno essere garantita una pluralità di operatori di comunicazione in grado di predisporre offerte commerciali appetibili e in concorrenza tra loro. L'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi, o di una parte sproporzionata degli stessi, relativi agli utenti non domestici ad un unico soggetto comporterebbe un pregiudizio per il consumatore (non domestico), in quanto ad esito dell'assegnazione si selezionerebbe, per lo specifico segmento, un monopolista o comunque un operatore in grado di esercitare la propria posizione dominante.

**109.** In riferimento ai rilievi relativi all'assenza di un prezzo minimo dei pacchetti, indicati nell'Indagine conoscitiva sull'audiovisivo (*IC41* -

*Indagine conoscitiva sul settore audiovisivo*), si osserva che il presente procedimento è volto a verificare l'adeguatezza delle Linee Guida ai principi e dettami del Decreto Melandri, che prevede che le Linee Guida indichino i criteri di formazione dei pacchetti e non informazioni di maggior dettaglio che sono strettamente connessi ai singoli eventi ricompresi in ciascun pacchetto. Su tale punto, si deve rimarcare l'importanza della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto e tale da ridurre al minimo l'eventualità che la vendita di uno o più pacchetti abbia esito negativo. Inoltre, la Lega Calcio dovrà fissare i prezzi minimi dei pacchetti in modo da evitare che la previsione della facoltà di non aggiudicare alcun pacchetto in assenza del conseguimento del prezzo minimo anche per uno solo di essi generi artificialmente un prezzo minimo dell'offerta complessiva che, come già osservato in precedenza dall'Autorità, non trova riscontro nelle previsioni del Decreto e che attribuirebbe alla Lega "un eccessivo potere negoziale e determinare un elevato grado di incertezza per i partecipanti alle procedure"<sup>13</sup>. Nel rilevare ciò, si ritiene necessario che gli inviti ad offrire elenchino in maniera analitica i pacchetti rilevanti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al punto 36 bis delle Linee Guida in materia di non assegnazione di alcuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi esclusivi posto in vendita. In particolar modo, al fine di avere il minor grado di incertezza sulle procedure di assegnazione ed evitare che le regole di gara vengano interpretate *ex post* rispetto alla presentazione delle offerte, gli inviti ad offrire devono indicare tutti i pacchetti che compongono "l'intero sistema di diritti audiovisivi", vale a dire i pacchetti per i quali la Lega Calcio Serie A è legittimata ad indire una nuova procedura competitiva su tutti i diritti posti in vendita, se non raggiunto il prezzo minimo.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell'Autorità di valutare la conformità degli inviti ad offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente procedimento alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui Lega Serie A, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori.

---

<sup>13</sup> Cit. Provvedimento AGCM n. 24879 del 9 aprile 2014, SR21 - Lega Calcio Serie A-Linee Guida Campionati di Calcio 2015/2016-2017/2018 e Provvedimento AGCM n. 20034 dell'1 luglio 2009, SR9 - Lega Calcio-Linee guida campionati di calcio 2010/11-2012/2013.

RITENUTO che le Linee Guida in esame, sugli aspetti attinenti alla configurazione dei pacchetti, affinché risultino pienamente conformi alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008, dovranno tenere conto delle indicazioni sopra formulate;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

### DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida della Lega Serie A depositate in data 3 aprile 2017, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Serie A per le stagioni 2018/19, 2019/20, 2020/21: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e sarà pubblicato nel bollettino dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*